

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-682 del 13/02/2020
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2020-672 del 12/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° settore con ampliamento al 10° settore (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 ROMEA km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'AIA rilasciata a seguito di modifica sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018, come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con proprie determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-1846 del 11/04/2019, n. DET-AMB-2019-4053 del 03/09/2019 e n. DET-AMB-2019-5757 del 12/12/2019;
- oltre all'attività principale IPPC di gestione della discarica in oggetto, l'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi regola anche l'attività accessoria di recupero energetico del biogas di discarica nella connessa sezione impiantistica di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili composta, complessivamente, da:
 - ✓ un esistente motore endotermico di potenza elettrica nominale pari a 836 kWe a servizio del 4° settore – 1°/2° stralcio della discarica (denominato "*Ravenna 2*"), oggetto di propria Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1022 del 26/03/2010 e smi;
 - ✓ un esistente motore endotermico di potenza elettrica nominale pari a 836 kWe a servizio di 5°-6°-7°-8° settore della discarica (denominato "*Ravenna 3*"), oggetto di propria Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 78 del 10/01/2012 e smi;
 - ✓ due nuovi motori endotermici di potenza elettrica nominale complessivamente pari 1,250 MWe a servizio del 9° settore della discarica (denominati "*Ravenna 4a*" e "*Ravenna 4b*"), oggetto di propria Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi rilasciata con propria determinazione DET-AMB-2016-1664 del 31/05/2016 e smi;
- con l'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi si stabilivano alcune azioni di adeguamento/miglioramento ambientale tra cui, alla luce dello sviluppo realizzativo e gestionale della discarica e del nuovo assetto societario della connessa sezione impiantistica di recupero energetico del biogas della discarica stessa, l'individuazione di una soluzione più garantista per evitare, in condizioni di normale funzionamento, la termodistruzione in torcia di eventuali quote di biogas captato in esubero rispetto alla potenzialità di recupero energetico installata;
- accogliendo favorevolmente la soluzione progettuale migliorativa proposta in adempimento all'AIA da HERAmbiente SpA in data 21/12/2018 (ns. PGRA/2018/17988), con nota ns. PG/2019/25410 del 15/02/2019 il gestore veniva invitato ad attivarsi per l'attuazione di tale modifica secondo modalità e tempistiche indicate;

- nello stato di fatto, i due nuovi motori endotermici denominati *Ravenna 4a* e *Ravenna 4b* afferenti ai punti di emissione in atmosfera E7, E8 risultano messi a regime, rispettivamente, a far tempo dal 19/11/2019 (ns. PG/2019/177146) e dal 20/07/2018 (ns. PGRA/2018/9281);

VISTA in proposito la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 16/04/2019 (ns. PG/2019/61872), così come successivamente integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 19/06/2019 (ns. PG/2019/97423) a riscontro della richiesta avanzata con nota ns. PG/2019/81499, riguardante la realizzazione di un nuovo collettore di collegamento (di lunghezza pari a circa 950 m) tra le esistenti centrali di aspirazione del biogas denominate CAsp3b e CAsp4 a servizio, rispettivamente, di 5°-6°-7°-8°-10 settore e 9° settore della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, oltre all'installazione dei relativi pozzetti per la raccolta e lo scarico delle condense e di un nuovo chiller sulla centrale di aspirazione CAsp3b;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36* e smi recante requisiti tecnici per le discariche di rifiuti che, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, costituiscono riferimento ai fini dell'AIA fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che, avendone verificato la capacità residua disponibile non saturata dal biogas del 9° settore, con la modifica comunicata il gestore prospetta in particolare il convogliamento alla sezione impiantistica di recupero energetico *Ravenna 4a* e *Ravenna 4b* anche di quote di biogas captato in esubero da 5°-6°-7°-8°-10 settore della discarica, per evitarne la termodistruzione in torcia, in condizioni sia di normale funzionamento, sia di indisponibilità della sezione impiantistica di recupero energetico *Ravenna 3*. Tale modifica non comporta variazioni alle sezioni impiantistiche di recupero energetico *Ravenna 3* e *Ravenna 4a/b*, salvo un diverso assetto di funzionamento in relazione ai flussi di biogas in alimentazione per cui risulta aggiornata (nella revisione del 01/04/2019) l'apposita procedura operativa che regola, nel suo complesso, le modalità di gestione dei sistemi aspirazione e combustione (torce/motori endotermici) del biogas di discarica;

PRESO ATTO altresì che l'installazione del nuovo chiller non comporta alcuna modifica al pozzo di estrazione delle condense di cui è già dotata la centrale di aspirazione CAsp3 (con recapito al parco serbatoi di stoccaggio del percolato a servizio di 7°-8°-10° settore della discarica), avendo verificato l'adeguatezza di tale sistema di estrazione delle condense anche nell'assetto impiantistico modificato;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche

qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto;

- ai fini della realizzazione della modifica in questione, contestualmente alla comunicazione di modifica dell'AIA risulta presentata, quale titolo abilitativo edilizio, apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna che non riscontrava motivi ostativi urbanistici-edilizi (ns. PG/2019/97295 del 20/06/2019);
- riguardando area vincolata ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi, per le opere in progetto trovano applicazione le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica, rilasciata dallo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna in data 08/08/2019 con PG n. 152628/2019;
- è previsto l'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione delle opere in progetto, per cui è fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 del DPR n. 120/2017 in termini di caratterizzazione e accertamento delle qualità ambientali, ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
- in fase di cantierizzazione dei lavori in progetto è previsto l'allestimento di sistemi di well-point per l'estrazione e l'allontanamento delle acque di falda, per cui con la comunicazione di modifica dell'AIA risulta presentata apposita comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2001 per la disciplina del procedimento di concessione di acque pubbliche;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2281 del 15/11/2004* "D.Lgs n. 36/2003 – Articolo 14 - Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche" rispetto cui nulla muta relativamente a quanto stabilito dalla predetta DGR n. 1991/2003;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che il comparto di trattamento/smaltimento di rifiuti sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6, in cui rientra l'installazione IPPC in oggetto, risulta registrato EMAS (n. IT-000879);

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione operativa e post-operativa delle diverse parti della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto e connessa attività di recupero energetico del biogas nell'installazione in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 e DGR n. 2281/2004 soprarichiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito. Per l'esercizio delle operazioni di recupero energetico del biogas di discarica interessate dalla modifica in questione, la garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore completa degli elementi necessari ai fini dell'avvio del procedimento, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione all'installazione IPPC in oggetto comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dal gestore in data 16/04/2019 (ns. PG/2019/61872), così come successivamente integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 19/06/2019 (ns. PG/2019/97423) e sommariamente descritta nelle premesse, riguardante la soluzione impiantistica individuata dal gestore quale azione di adeguamento/miglioramento ambientale per evitare, in condizioni di normale funzionamento, la termodistruzione in torcia di eventuali quote di biogas captato in esubero rispetto alla potenzialità di recupero energetico installata, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi;

2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'**attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° settore con ampliamento al 10° settore** (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) **e connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica** presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo le informazioni sulle attività accessorie all'installazione riportate nel **paragrafo A2.1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con le seguenti:

A2.1) Informazioni sull'installazione

[...omissis...]

Attività accessorie

Tecnicamente e funzionalmente connessa all'attività principale IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi, nella stessa installazione oggetto della presenta AIA è svolta anche l'attività accessoria di recupero energetico (R1) del biogas di discarica in 4 motori endotermici (denominati Ravenna 2, Ravenna 3, Ravenna 4a, Ravenna 4b) aventi potenza elettrica nominale complessivamente pari a 2.922 kWe.

È anche da considerare lo svolgimento da parte dello stesso gestore dell'attività di sperimentazione finalizzata al recupero (R3) mediante up-grading del biogas di discarica per la produzione di biometano ad uso autotrazione nell'impianto oggetto di propria AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che, in quanto sperimentale, non rientra nel campo di applicazione del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi ma è comunque attività tecnicamente e funzionalmente connessa con l'attività IPPC principale di gestione della discarica.

- 2.b) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

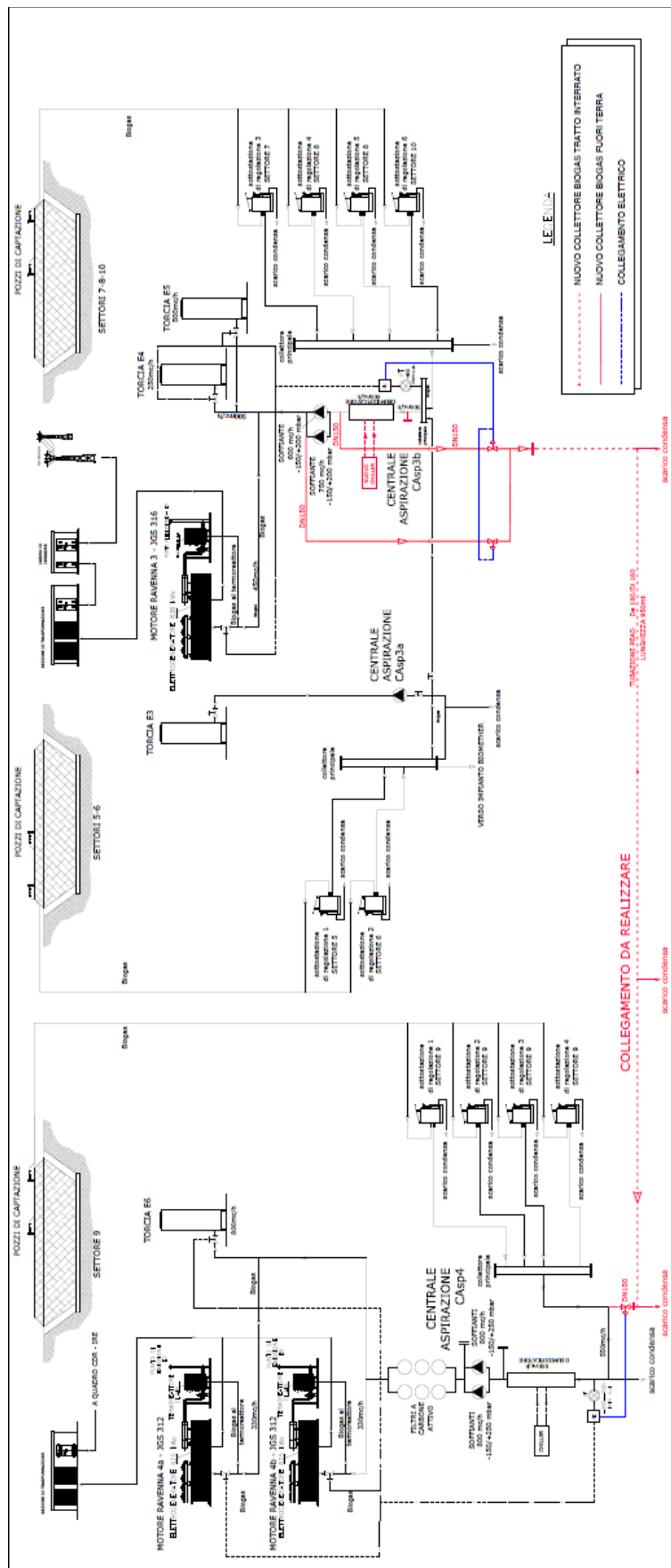
GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 16/04/2019 (ns. PG/2019/61872) così come successivamente integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 19/06/2019 (ns. PG/2019/97423), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi con versamento effettuato in data 29/03/2019 per un importo pari a € 250,00.

- 2.c) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera di cui al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi, si prende atto dell'inizio dell'avvio a recupero energetico del biogas estratto dal 9° settore della discarica nei due nuovi motori endotermici denominati *Ravenna 4a* e *Ravenna 4b* afferenti ai punti di emissione in atmosfera E7, E8 messi a regime, rispettivamente, in data 19/11/2019 e in data 20/07/2018.

Con la realizzazione del nuovo collettore di collegamento (di lunghezza pari a 950 m) tra le esistenze centrali di aspirazione CAsp3b e CAsp4, alla stessa sezione impiantistica di recupero energetico *Ravenna 4a* e *Ravenna 4b* afferente ai punti di emissione E7, E8 è previsto il convogliamento fino alla saturazione della potenzialità disponibile anche di eventuali quote di biogas captato in esubero da 5°-6°-7°-8°-10 settore della discarica, per evitarne la termodistruzione in torcia, in condizioni sia di normale funzionamento, sia di indisponibilità della sezione impiantistica di recupero energetico *Ravenna 3*, secondo lo schema di funzionamento di seguito riportato.



2.d) Il Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione e sua cronologia riportato nell'AIA è aggiornato integrando il paragrafo D1) della Sezione D dell'Allegato alla propria determinazione di rigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con la seguente azione di adeguamento/miglioramento di tipo gestionale:

D1) PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA
[...omissis...]

- **Entro il 31/03/2020** deve essere revisionata, alla luce dello sviluppo realizzativo e gestionale raggiunto dalla sezione impiantistica di recupero energetico del biogas presente nell'installazione, l'apposita procedura operativa che regola, nel suo complesso, le modalità di gestione dei sistemi aspirazione e combustione (torce/motori endotermici) del biogas di discarica, da presentare ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna.

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera sono aggiornate sostituendo il punto **9)** delle **prescrizioni** impartite al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

- 9 Il biogas estratto dal 9° settore della discarica è di norma inviato a recupero energetico presso gli impianti per la produzione di energia elettrica denominati "Ravenna 4a" e "Ravenna 4b" a cui, a seguito della realizzazione del nuovo collettore di collegamento tra le centrali di aspirazione CAsp3b e CAsp4, devono essere convogliate fino alla saturazione della potenzialità disponibile anche le eventuali quote di biogas captato in esubero da 5°-6°-7°-8°-10 settore della discarica, per evitarne la termodistruzione in torcia, in condizioni sia di normale funzionamento, sia di indisponibilità della sezione impiantistica di recupero energetico Ravenna 3.

[...omissis...]

- 2.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate integrando i requisiti di notifica specifici richiesti al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 con i seguenti:

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

- Deve essere tempestivamente comunicato ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna l'avvenuta installazione del nuovo collettore di collegamento tra le esistenti centrali di aspirazione del biogas denominate CAsp3b e CAsp4 a servizio, rispettivamente, di 5°-6°-7°-8°-10 settore e 9° settore della discarica.

- 2.g) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in acqua sono aggiornate sostituendo la prescrizione di cui al punto **6)** impartite al **paragrafo D2.5) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

- 6) In fase di cantierizzazione dei lavori per la realizzazione del nuovo collettore di collegamento tra le centrali di aspirazione del biogas denominate CAsp3b e CAsp4, alle vasche VA e VB possono essere inoltre convogliate per l'invio a trattamento presso l'impianto TAS le acque emunte dal sistema di well-point che si prevede di attrezzare per la posa dei 3 nuovi pozzetti di raccolta delle condense, per un volume complessivamente stimato pari a circa 650 m³.

[...omissis...]

- 2.h) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** stabilito nell'AIA viene aggiornato per la matrice aria integrando le attività di monitoraggio sul biogas richieste nel sottoparagrafo dedicato del **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con la seguente precisazione:

Nel caso in cui il monitoraggio semestrale del biogas avviato a recupero energetico negli impianti Ravenna 4a e Ravenna 4b fosse svolto in occasione dell'assetto con presenza di flussi di biogas provenienti sia da 9° settore, sia da 5°-6°-7°-8°-10° settore della discarica, il campionamento verrà svolto a monte del sistema di aspirazione CAsp4 prima dell'ingresso agli impianti Ravenna 4a e Ravenna 4b relativamente al flusso di biogas captato dal solo 9° settore e a valle del sistema di aspirazione CAsp4 prima dell'ingresso agli impianti Ravenna 4a e Ravenna 4b relativamente al flusso miscelato proveniente da 5°-6°-7°-8°-9°-10° settore.

3. Di dare atto che per la realizzazione degli interventi di modifica oggetto del presente aggiornamento di AIA risulta presentata apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna, quale titolo abilitativo edilizio.

Per l'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione delle opere in progetto, è fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 del DPR n. 120/2017 in termini di caratterizzazione e accertamento delle qualità ambientali, ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

È fatto salvo altresì il rispetto dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., dallo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna in data 08/08/2019 con PG n. 152628/2019;

4. Di autorizzare, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001, l'attivazione di un impianto per l'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere diverse dalla sistemazione idrogeologica anche ai fini di cantiere, tramite sistema di well-points, ubicato nel Comparto km 2,6 presso l'installazione IPPC in oggetto per la posa dei nuovi 3 pozzetti di raccolta delle condense, nel rispetto delle seguenti **condizioni** e **prescrizioni**:

- 4.a) Il sistema è costituito, per singolo pozzo, da un insieme di collettori di aspirazione orizzontali collegati, mediante particolari raccordi flessibili, a tubazioni di sollevamento verticali che portano all'estremità un filtro (well-point) per l'aspirazione dell'acqua. Nell'ipotesi cautelativa di "installazione a gradoni", sono previsti 9 punti di presa per ognuno dei pozzetti di raccolta da realizzare, disposti su due livelli:
- i. il primo livello a piano campagna costituito da una batteria di 6 lance con 2 m di interasse cadauno che affondano per 4-5 m nel terreno;
 - ii. il secondo livello a -4 m p.c. (profondità del primo gradone) costituito da una batteria di 3 aghi disposti nella mezzera di un quadrato di lato 2 m e con un lato libero per consentire l'operatività dei mezzi d'opera, infissi nel terreno ad una profondità opportuna che tenga conto della profondità di scavo superiore a quella di fondo scavo per circa 0,5-1 m (5,5-6,5 m dal p.c.). Nell'ipotesi di non utilizzare la tecnica a gradoni sarà sufficiente utilizzare solo il primo anello di well-point.
- 4.b) Deve essere effettuata la valutazione ante emungimento dello stato di consistenza degli edifici limitrofi all'area di intervento, se presenti.
- 4.c) Nel caso di incipienti lesioni, deve essere prevista la messa in opera di sistemi alternativi di contenimento della falda tipo palancolate o setti che permettano una diminuzione del prelievo e una limitazione del cono di depressione della falda:
- 4.d) La durata massima del periodo di emungimento è fissata pari a 90 giorni, a partire dalla data di inizio effettiva dell'emungimento che dovrà essere preventivamente comunicata tramite PEC ad ARPAE – SAC di Ravenna. Analogamente, dovrà altresì essere comunicata la data di disattivazione dello stesso sistema di abbassamento temporaneo della falda.
- 4.e) Deve essere effettuata una valutazione dello stato di salute delle piante ad alto fusto, se presenti, che vengono interessate dal cono di depressione, monitorato per un periodo almeno semestrale, con l'obbligo di eventuale sostituzione.
- 4.f) È fatto divieto di installazione di altri sistemi di abbattimento della falda che operino con continuità dopo la disattivazione dei well-points in oggetto.

In caso di necessità, possono essere richieste ad ARPAE – SAC di Ravenna specifiche proroghe temporali sulla base di adeguate motivazioni.

5. Di dare atto altresì che per l'attuazione della modifica non sostanziale oggetto del presente aggiornamento di AIA, sono fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i., al fine di recepire il nuovo assetto di funzionamento in relazione ai flussi di bio-gas in alimentazione;
6. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero energetico del biogas di discarica nell'installazione IPPC in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di recupero energetico del biogas di discarica possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

7. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
8. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.